

TITOLI DI PREFERENZA**Art. 5 Dpr. n. 487/1994 e successive modificazioni**

.....omissis.....

4. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno **preferenza** a parità di merito e a parità di titoli sono approssimativamente elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. I mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Gli orfani di guerra;
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. I feriti in combattimento;
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per fatti di guerra;
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. I coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18. Gli invalidi ed i mutilati civili;
19. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Il punto c) comma 5, art. 5, Dpr. n. 487/94 è stato abrogato dal comma 7, art. 3, Legge n. 127/1997. Pertanto, **a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza** previsti dall'art. 5, comma 4, del Dpr. n. 487/94, **precederà in graduatoria il candidato più giovane di età**, così come previsto dalla Legge n. 191/98, art. 2, comma 9.